



# COMUNICATO UFFICIALE n° 5

## del 1 giugno 2010

(composto da n° 18 pagine)

### Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ 1° Torneo internazionale SUMMER GAMES di "Beach Soccer" Uisp 2010
- ❖ Norme di partecipazione 2010/2011 e Circolare 31 maggio 2010
- ❖ Delibere Corte Nazionale di Giustizia 01/02/03//2010
- ❖ Buoni d'ordine materiali Apla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

**Lega Calcio Uisp**  
**Segreteria nazionale**  
**Via della Viola, 1 06122 Perugia**

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)

sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

## **Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:**

<b>Presidente</b>	Simone Pacciani
<b>Vicepresidente</b>	Andrea Casella
<b>Presidente del Consiglio</b>	Salvatore Madau
<b>Consiglio nazionale</b>	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova. Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti.
<b>Direzione nazionale</b>	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Tiziano Pesce.
<b>Coordinatore Segreteria</b>	Sergio Biscarini
<b>Settore Attività</b>	
<b>Coordinatore</b>	Paris Moni
<b>Commissione Attività</b>	Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti.
<b>Settore Arbitrale</b>	
<b>Coordinatore</b>	Paolo Palma
<b>Commissione Arbitrale</b>	Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici.
<b>Settore Disciplina e Normativa Generale</b>	
<b>Coordinatore</b>	Tiziano Pesce
<b>Commissione Disciplina e N.G.</b>	Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino.
<b>Corte Nazionale di Giustizia</b>	
<b>Responsabile</b>	Rocco Varraso
<b>Componenti</b>	Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'.
<b>Settore Formazione</b>	
<b>Coordinatore</b>	Roberto Bertani
<b>Commissione Formazione</b>	Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova.
<b>Politiche Sociali</b>	Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno.
<b>Responsabile Settore Giovanile</b>	Gino Montecchi
<b>Responsabile Bilancio e Contabilità</b>	Enzo Gola
<b>Responsabile Immagine e Comunicazione</b>	Claudia Fogliazza
<b>Responsabile Impiantistica Manifestazioni</b>	Pietro Girardi

# 1° torneo internazionale SUMMER GAMES

di BEACH SOCCER  
Uisp 2010

## BEACH SOCCER

29 luglio – 01 agosto 2010  
Riviera di Rimini

per informazioni: segreteria Lega nazionale calcio Tel. 0755727542



**uisp and go** s.r.l. tel. 055 6800404 referenti Paola e Valentina  
Via G. dalle Bande Nere, 7/r – 50126 Firenze  
Tel. 0556800404 Fax 055685052  
E-mail: info@uispandgo.it



## **NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2010-2011**

### **FINALI NAZIONALI**

#### **CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile**

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2011.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2011 ogni Lega regionale deve:
  - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
  - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2010:

● Le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

**RASSEGNE NAZIONALI**  
**CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile**  
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.

2. Entro il 15 febbraio 2011 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2010 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;

5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2010.

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.



**RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE  
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile  
-ambito agonistico-**

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2011 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2011; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico

**Stagione sportiva 2009/2010**

attestante l' idoneità dell' atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell' art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2010 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d' iscrizione.

Entro il 1° marzo 2011 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell' inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l' eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC  
ALL' ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP  
"Circolare del 31 maggio 2010"**

La presente Circolare ha efficacia, sull' intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2010-2011 non possono partecipare a gare dell' attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

2. Per attività ufficiale Figc s' intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2010.

3. Per partecipazione alla gara s' intende essere stato in lista gara come giocatore.



4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figg nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

### **CALCIO A 11**

**A.** In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figg calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2010-2011 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

**LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2011.**

**B.** Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figg calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2011 **NON POSSONO IN NESSUN CASO** partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

### **CALCIO FEMMINILE**

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figg giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

### **CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40**

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figg nei campionati di Promozione, Eccellenza **NON POSSONO PARTECIPARE** a gare dell'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD

**1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figg all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.**

### **EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC**

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figg nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.





**Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2010**

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a cat. (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1a e 2a cat. (1)	*	si	si	---
Calcio a 11 promoz. Eccell. (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no
Calcio a 11 femm. serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

\* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> nella stagione 2010-2011 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) con esclusione del proprio settore giovanile

# CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 1/2010 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri  
Rocco Varraso - responsabile  
Silvia Borselli - componente  
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: U.S.D. GAVENA STUDIO PAULUS

## Svolgimento del procedimento

Con atto del 9 Febbraio 2010, il Sig. Paolo Bartolozzi, presidente dell'Associazione Gavena Calcio Studio Paulus (n° di affiliazione 10001702), proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia ex art. 63 del Regolamento di Disciplina, avverso la Delibera n. 15 (anno 2009/10) della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 03/2/2010, con la quale, confermando la delibera del Giudice di Primo Grado, veniva respinto il ricorso presentato dalla ricorrente relativo all'assegnazione della sconfitta con il punteggio di 0-3 nella gara disputata il 6 Gennaio 2010 contro la società USD Lazzaretto a seguito della irregolare partecipazione alla gara, di un tesserato del Gavena, il sig. Bertolucci Andrea in violazione del punto 4 della Circolare della Lega Calcio Nazionale UISP del 31 Maggio 2009 e venivano inoltre confermate le squalifiche dei tesserati Andrea Bertolucci ex art. 109 R.D. e Maurizio Cecconi ex art. 141 R.D. fino al 10/02/2010 e l'ammenda di euro 25 (ex art. 109 R.D.) nei confronti della ricorrente.

La ricorrente chiede alla Corte Nazionale di dichiarare la nullità del ricorso in Primo Grado della Soc. Lazzaretto e conseguentemente riformare la sentenza impugnata con ogni ulteriore pronuncia, contestando in fatto di non aver potuto partecipare al contraddittorio di fronte al giudice di Primo Grado per effetto della mancata notificazione del ricorso, in diritto viene contestato il vizio di forma insanabile della delibera del Giudice di Primo Grado, una delibera confermata in sede di Appello in considerazione della possibilità del giudice di primo grado di decidere d'ufficio ex art 61 R.D.

## Motivazione

La Normativa Generale UISP prevede all'art. 61 R.D. che i procedimenti disciplinari possono essere instaurati presso il Giudice disciplinare di prima istanza, oltre che su reclamo della parte interessata, anche d'ufficio, sulla base dei documenti ufficiali delle Leghe Calcio e di gara o di filmati. Nel caso di specie il Giudice di Primo Grado ha deliberato di assegnare la vittoria a tavolino alla Soc. Lazzaretto in considerazione della partecipazione alla gara di un tesserato dell'Ass. Gavena Calcio Studio Paulus, in violazione del punto 4 della Circolare della Lega Calcio Nazionale UISP del 31 Maggio 2009 relativa alla regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP. Tale irregolare partecipazione non è stata contestata dall'attuale ricorrente che tuttavia contesta di non aver potuto partecipare al contraddittorio per effetto della mancata notificazione del ricorso come invece prescritto dalla Normativa Generale UISP.

**Stagione sportiva 2009/2010**

Pur constatando che il Giudice di Primo Grado avrebbe dovuto indicare nella motivazione della propria decisione il riferimento all'art. 61 lett. A) che gli riconosce la possibilità di deliberare d'ufficio, resta

comunque il fatto dell'irregolare partecipazione alla gara *sub iudice* del tesserato del Gavena che ha preso parte alla gara pur non avendo titolo e dunque in violazione della Circolare del 31 Maggio 2009 della Lega Calcio Nazionale UISP, un difetto rilevabile d'ufficio dall'organo giudicante di Primo Grado e dunque, in considerazione del prevalente interesse alla regolarità delle competizioni sportive ed al rispetto delle regole sul tesseramento stabilite dalla Circolare Nazionale del 31 Maggio 2009, tenuto conto che il regolamento di Disciplina consente al Giudice di Primo Grado, proprio per sanare situazioni di irregolarità, di deliberare d'Ufficio, sulla base dei documenti ufficiali delle Leghe Calcio e di gara, possibilità invece non concessa al Giudice di Secondo Grado, né alla Corte Nazionale di Giustizia (eccezion fatta nel caso in cui operi in unica istanza nel corso delle Finali Nazionali ed in particolari manifestazioni su apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale), si delibera di respingere il ricorso presentato.

**P.Q.M.**

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Gavena Calcio Studio Paulus;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato di Empoli/Valdelsa e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 10/3/2010

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

# **CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**

## **- DECISIONE N. 2/2010**

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

**Ricorrente: G.S. CASINI**

### **Svolgimento del procedimento**

Con atto del 16 Marzo 2010, il Sig. Massimo Niccolai, presidente pro-tempore della Società Sportiva G.S. Casini, proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia ex art. 63 del Regolamento di Disciplina, avverso la Delibera della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio UISP Toscana n. 26 (anno 2009/10), pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 10/3/2010.

La ricorrente contesta la regolare omologazione delle gare di andata e di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B della Lega Calcio UISP Pistoia disputate tra le Società Casini e Cantagrillo, ai sensi degli articoli 25 e 26 delle Norme di Partecipazione 2009/10 della Lega Calcio UISP Pistoia, in considerazione del fatto che l'Associazione ARCI Cantagrillo faceva prendere parte ad entrambe le gare il tesserato Mauro Daghini che da indagine successiva risultava essere titolare di squalifica a tempo (fino al 31/8/2010) inflitta dalla ASD T-RIO con Comunicato Ufficiale n. 38 del 8/7/2009 e riconosciuta successivamente dal Comitato Provinciale MSP di Pistoia. L'Ass. Casini, allegando a sostegno della propria tesi copia della dichiarazione del presidente della Lega Calcio MSP di Pistoia e del Presidente del Comitato Regionale Toscana MSP, sostiene che l'ASD T-RIO "ha tutti i requisiti per organizzare tornei di calcio e ricoprire essa stessa il ruolo di commissione disciplinare MSP provinciale" in quanto delegata all'organizzazione dei campionati e tornei di calcio a 5 ed a 7 in nome e per conto del Comitato Provinciale MSP di Pistoia e dunque le squalifiche emesse dalla MSP Pistoia "rappresentata dalla ASD T-RIO" sarebbero emesse da un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI e rientrerebbero pertanto nella disciplina dell'art. 26 delle Norme di Partecipazione 2009/10 della Lega Calcio UISP Pistoia che riconosce l'efficacia per tutta l'attività della Lega Calcio UISP delle squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari FIGC e da altri enti di promozione sportiva.

Sulla base delle premesse sopra menzionate la ricorrente chiede alla Corte Nazionale di Giustizia di confermare la squalifica dell'atleta Mauro Daghini e di impedire allo stesso di svolgere attività sportiva, fino alla scadenza dello stesso provvedimento disciplinare presso qualsiasi altro ente di promozione sportiva, chiede inoltre che siano applicate le opportune sanzioni all'atleta Mauro Daghini e alla Società Sportiva ARCI Cantagrillo ed infine chiede che siano presi i necessari provvedimenti circa il regolare svolgimento del campionato e della fase play-off in essere.

### **Motivazione**

Le contestazioni della ricorrente si fondano sulla squalifica fino al 31 Agosto 2010 comminata nei confronti dell'atleta Mauro Daghini nel corso della manifestazione "Festa Democratica Casalguidi ed. 2009", organizzata dall'Associazione T-RIO, così come risultante sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 8/7/2009 della stessa

**Stagione sportiva 2009/2010**

Associazione, che come indicato nel proprio sito ufficiale: [www.triosport.it](http://www.triosport.it), alla pagina "chi siamo", nasce nel 2001 come associazione sportiva dilettantistica e solo a partire dal settembre 2009, costituisce il comitato provinciale MSP.

Una squalifica che secondo la ricorrente avrebbe dovuto precludere la partecipazione del Daghini al campionato territoriale UISP di Pistoia (ex art. 26 delle norme di partecipazione). Tale articolo prevede infatti il riconoscimento da parte della Lega Calcio di Pistoia dell'efficacia delle squalifiche a tempo emanate da altri enti di promozione sportiva.

Il giudice di secondo grado, nel respingere il ricorso presentato dall'Ass. GS Casini, ha argomentato la propria decisione contestando la natura di ente di promozione sportiva dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD T-RIO che ha comminato la squalifica *sub iudice*, una squalifica solo successivamente confermata da parte del MSP e dunque secondo il Giudice di Appello non rientrante tra le squalifiche a tempo di cui al punto 26 delle norme di partecipazioni territoriali di Pistoia.

Tale ricostruzione non può che essere condivisa dalla Corte Nazionale di Giustizia che, non volendo entrare nel merito dell'organizzazione interna di altri enti, intende rivendicare con forza l'autonomia ed indipendenza della UISP nella gestione dei propri campionati e nelle decisioni dei propri organi di Giustizia Sportiva riconoscendo solo le squalifiche a tempo emesse dalla F.I.G.C. non avendo garanzie di certezza sulle norme adottate dagli altri enti di promozione sportiva e sulle procedure di applicazione delle stesse, in particolare quando le squalifiche contestate siano state inflitte da Associazioni Sportive a cui è stata delegata o sub-appaltata l'organizzazione delle attività per conto di Enti di Promozione come nella fattispecie.

**P.Q.M.**

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione G.S. Casini;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato di Pistoia e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 07/04/2010

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

## CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA - DECISIONE N. 3/2010 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

**Ricorrente: AC BUTTIGLIERA**

### **Svolgimento del procedimento**

Il presidente dell'Associazione Sportiva AC Buttigliera, Daniele Cabras, con atto datato 27/2/2010 ed inviato in data 2/3/2010 proponeva reclamo ex art. 63 comma b) del Regolamento di Disciplina, avverso i provvedimenti disciplinari di cui alla delibera della Commissione giudicante di secondo grado regionale del Piemonte, pubblicata sul C.U. n. 19 del 23 Febbraio 2010, relativi alla gara tra AC Buttigliera – CDF Estrella del Sur del 2/12/2009, disputata a Ferriera e valevole per il Campionato di Calcio a 11 UISP organizzato dal Comitato provinciale di Torino.

La partita *sub iudice*, veniva interrotta dal direttore di gara al 15 minuto del secondo tempo a causa di una grave rissa che coinvolgeva tutti i giocatori e che non consentiva la prosecuzione della gara.

A seguito dell'accaduto il Giudice Sportivo di Primo Grado, sulla base degli articoli 64 del Regolamento Attività e 113 del Regolamento Disciplina, aveva assegnato la perdita della gara, inflitto un punto di penalizzazione e comminato una ammenda di € 75,00 euro ad entrambe le associazioni. Ai sensi degli articoli 62 comma c) del Regolamento Attività che impone obblighi per le Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di Gara e degli articoli 121 e 140 del Regolamento Disciplina aveva inoltre comminato una ammenda di € 25,00 e la squalifica per due giornate di gara del campo dell'AC Buttigliera, prima nominata. In ultimo, in conseguenza dei comportamenti antisportivi e violenti dei sostenitori della squadra ospite, aveva sanzionato con l'ammenda di € 25,00 l'Associazione CDF Estrella del Sur ai sensi dell'art 117 RD. Le sanzioni appena descritte sono state confermate dalla delibera della Commissione Giudicante di Secondo Grado, oggetto del presente ricorso, ad eccezione della sanzione relativa alla squalifica del campo di gara dell'Ass. Buttigliera, comminata ex art 140 RD e per la quale i giudici di appello, accogliendo il ricorso della ricorrente avevano disposto la cancellazione, in considerazione dell'effettivo intervento della forza pubblica, pur non risultando in modo univoco che tale intervento fosse stato richiesto da parte di uno dei tesserati della ricorrente. Il Giudice di Primo Grado aveva inoltre sanzionato con la squalifica due tesserati dell'Associazione Estrella del Sur, il Dirigente Abrahao Carlos fino al 9 Dicembre 2011, ex art 137 RD, per aver rincorso, brandendo la bandierina, i giocatori avversari e averne colpiti alcuni con la stessa, ed il giocatore Vasquez Jhon, fino al 9 Novembre 2011, per aver reagito ad un fallo subito colpendo con schiaffi e pugni il giocatore avversario. La squalifica di Carlos Abrahao è stata successivamente revocata dalla commissione giudicante di secondo grado, di fronte alla quale è stato provato con idonea documentazione che il signor Abrahao non fosse presente sul campo di gioco la sera in cui si è disputata la partita interrotta a causa delle rissa.

Con il ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia l'Ass. Buttigliera chiede la revisione della sentenza emessa in sede di appello, con la quale la commissione giudicante di secondo grado piemontese, oltre a confermare la perdita

della gara a tavolino, un punto di penalizzazione e l'ammenda di 75 euro per entrambe le Associazioni, ha disposto ex art 132 (con le attenuanti dell'art. 23 lettere b) e c) R.D, la

squalifica di tutti i tesserati delle due Associazioni presenti sul campo di gioco, come da distinta di gara, ad eccezione di entrambi gli estremi difensori titolari e del dirigente dell'Ass. Estrella del Sur Moscoso Frank, le uniche tre persone risultate univocamente estranee alla rissa e la squalifica fino al 9/6/2011 ex art. 137 del tesserato dell'Associazione Estrella del Sur Ganda William.

## **Motivazione**

Il ricorso presentato dall'Ass. Buttigliera porta agli occhi di questa Corte un episodio assolutamente disdicevole e da condannare con durezza in quanto contrario ad uno dei più importanti principi sanciti dalla Carta UISP che all'art 2 comma e) afferma con forza il dovere per ogni socio UISP di comportarsi con correttezza e lealtà, rifiutando e prevenendo qualsiasi forma di violenza fisica e morale. La rissa generale scoppiata al 15 minuto del secondo tempo della partita tra AC Buttigliera ed Estrella del Sur del 2/12/2009 che ha costretto l'arbitro a sospendere la gara, rappresenta invece l'esempio del comportamento da non seguire in occasione di manifestazioni organizzate sotto l'egida UISP.

Sono dunque assolutamente da condannare i comportamenti posti in essere dai tesserati di entrambe le squadre coinvolti nella rissa sul campo di Ferriera la sera del 2/12/2009 e la complessità della vicenda ed il numero delle persone coinvolte per le quali accertare la responsabilità ed applicare una sanzione avrebbero dovuto portare il Giudice di Primo Grado, che ha deliberato sul proprio Comunicato Ufficiale a soli tre giorni di distanza dal fatto, ad analizzare con maggiore attenzione l'accaduto, magari sospendendo l'omologazione della partita. Il Giudice di Secondo Grado, ha invece emesso la propria decisione con ritardo, un ritardo sia pure giustificato dal complesso quadro probatorio e dalla necessità di ascoltare numerose testimonianze e valutare bene i fatti, ma comunque in contrasto con quanto prescritto dalla Normativa Generale. Venendo all'analisi del ricorso presentato dalla ricorrente, è apparso chiaro a questa Corte che non sarebbe stato possibile procedere al giudizio senza la richiesta di documentazione integrativa, il ricorso infatti risulta piuttosto generico nelle premesse e nelle richieste finali. La documentazione integrativa pervenuta dalla Lega Calcio Uisp Torino in data 18/3/2010 contenente i Comunicati Ufficiali che hanno pubblicato le delibere di Primo e Secondo grado, le note gara della partita, il referto arbitrale, il rapporto di gara dell'osservatore di campo, il ricorso della ricorrente in appello, la documentazione presentata dall'Associazione Estrella del Sur per provare l'assenza alla gara del proprio tesserato Abrahao Carlos, hanno consentito di avere un quadro generale dell'accaduto e di poter valutare i fatti oggetto del reclamo.

Preme in primo luogo sottolineare come, ai sensi dell'art. 69 comma b) del Regolamento di Disciplina non possono essere oggetto di impugnazione le squalifiche fino a due giornate di gara come quelle comminate dalla Commissione Giudicante di secondo grado regionale del Piemonte nei confronti di tutti i tesserati presenti sul campo di gioco delle associazioni AC Buttigliera e CDF Estrella del Sur ad eccezione di entrambi gli estremi difensori titolari e del dirigente dell'Estrella del Sur Moscoso Frank. Stante la non impugnabilità di tali sanzioni non è possibile entrare nel merito delle valutazioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a sanzionare ex art 132 con l'applicazione delle attenuanti di cui all'art 23 lett b) e c), tutti i tesserati presenti nelle note gara (con le eccezioni sopra menzionate) sulla base dell'affermazione del Direttore di Gara che riconosce una responsabilità paritaria alle due Associazioni per l'accaduto.

Non emergono inoltre elementi in grado di suffragare la richiesta della ricorrente di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 112 RD nei confronti dell'Associazione Estrella del Sur in considerazione della mancata prova della contraffazione del documento del Dirigente che ha effettivamente partecipato alla gara con le funzioni di guardalinee. Sussistono infatti dubbi sul rispetto degli adempimenti preliminari prescritti dall'art 58 RA in capo al Direttore di Gara che sarebbe tenuto ad identificare i soci ammessi all'interno del recinto di gioco, controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere ed ai nominativi trascritti nelle liste gara. L'associazione Estrella del Sur, colpevole per non aver compilato correttamente la lista-gara, omettendo di cancellare il nome del tesserato inserito a



**Stagione sportiva 2009/2010**

referto come guardalinee, è tuttavia sanzionabile ai sensi dell'art. 99 RD per violazione degli adempimenti formali, non pregiudizievoli alla regolare effettuazione della gara.

La ricorrente contesta inoltre la squalifica disposta nei confronti del tesserato dell'Estrella del Sur Ganda William, sanzionato dalla Commissione Giudicante di seconda istanza fino al 9/6/2011 ex art 137. Una sanzione disposta, secondo la ricorrente, per la stessa motivazione con cui fu sanzionato Carlos Abrahao in primo grado, ma per una durata inferiore. Tale riduzione appare giustificata da quanto emerso a seguito dell'istruttoria compiuta dal giudice di secondo grado. William Ganda, risulta infatti aver preso parte alla rissa, brandendo minacciosamente una bandierina ma senza colpire gli avversari e tale ricostruzione non risulta solo dalle testimonianze di parte in quanto lo stesso Direttore di Gara, che nel referto aveva scritto che la bandierina era stata usata come corpo contundente per colpire alcuni avversari, non ha confermato tale ricostruzione nel corso della testimonianza resa di fronte al Giudice di Secondo Grado, smentendo in parte il proprio referto. Il comportamento offensivo e pericoloso tenuto dal sig. Ganda William è dunque configurabile tra quelli sanzionati dall'art. 137 RD, ma appare congrua la squalifica di 18 mesi disposta dal Giudice di Appello.

Quanto ai dubbi esposti dalla ricorrente in merito alla squalifica del giocatore dell'Estrella del Sur Jhon Vasquez disposta dal Giudice di Primo Grado fino al 9 Novembre 2010, appare chiaro che la stessa, non essendo stata oggetto di impugnazione in sede di appello e dunque non menzionata nel dispositivo della decisione dei giudici di secondo grado, sia tuttora in vigore e continui a produrre i suoi effetti fino alla scadenza.

**P.Q.M.**

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione AC Buttigliera, confermando quanto statuito dalla Commissione Giudicante di Seconda Istanza del Piemonte;
- dispone l'ammenda di € 10 all'Associazione Estrella del Sur ai sensi dell'art. 99 RD;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato provinciale di Torino e alla Lega Calcio Regionale Piemonte per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 10/4/2010

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"**  
**DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
<b>KIT COMPLETO ARBITRO</b> composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 5,90	
CALZETTONE ARBITRO nero senza logo				€ 5,90	
BORSA ARBITRO modello soccer bag				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
TUTA poliestere R200				€ 23,00	
GIACCONO RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONO RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 20,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 2,00	
				<b>TOTALE ORDINE</b>	<b>€</b>

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO [www.agla.it](http://www.agla.it)

**Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.**

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE  
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE		
SIG.			
INCARICO:	INDIRIZZO:		
CELL:			
TEL:	CAP:		
FAX:	E-MAIL:		
<b>MATERIALE</b>	<b>QUANTITÀ N°</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>IMPORTO €</b>
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. NOVEMBRE 2006		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2008/09		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
	<b>TOTALE ORDINE</b>		<b>€</b>

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.